STATUTO ASSOCIAZIONE PERLE

"Associazione Perle Onlus" (ODV)

ART. 1
(DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:
Associazione Perle ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Grosseto e con *durata illimitata*.

ART. 2
(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale,* mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati:

In particolare l'Associazione Perle Onlus intende operare per fornire aiuto alle persone che soffrono di Disturbi dell'Alimentazione e alle loro famiglie e di realizzare progetti specifici quali:

a) Interventi e prestazioni sanitarie
b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
c) Educazione , istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultirali di interesse sociale con finalità educativa
d) Formazione universitaria e post-universitaria
e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
f) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e dei lavoratori e delle persone di cui all'atricolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106
i) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione può:

1) Svolgere attività di divulgazione e sensibilizzazione attraverso lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale, delle attuali conoscenze scientifiche sui disturbi in oggetto e sulle possibilità terapeutiche
2) Promuovere la visibilità e il riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per 1'inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;
3) Informare e sensibilizzare la popolazione attraverso l'organizzazione, in collaborazione con Specialisti e Luminari del Settore, di congressi, seminari, workshop, convegni mirati all'approfondimento di varie tematiche relative ai disturbi dell'alimentazione e attraverso l'istituzione di un'apposita newsletter;
4) Lavorare alla creazione di un centro altamente specializzato che garantisca in collaborazione con Specialisti del settore (Medici,Psichiatri, . Psicologi, Dietisti, Nutrizionisti, Educatori e Infermieri) una continuità del trattamento sul territorio;
5) Sostenere gli interessati e i loro familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto-aiuto, attivazione di convenzioni presso strutture accreditate, anche private per "facilitare" l'accesso e/o il ricovero di persone con DA, ed attraverso la diffusione di materiale informativo.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie, aziende o studi professionali.
A tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere la diffusione della propria attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi; la ricerca di sponsorizzazioni di aziende, enti pubblici e privati, agenzie nazionali, comunitarie e internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interess *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attrave richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di inter generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono essere ammessi come soci coloro che, siano essi enti o associazioni di qualsiasi nazionalità, ovvero persone fisiche di cittadinanza italiana o straniera, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi culturali ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere
l'attività. L'ammissione all'Associazione, in qualità di socio ordinario, è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo della stessa.L'ammissione all'Associazione in qualità di socio onorario è
fatta su invito e delibera del Consiglio Direttivo e quindi ratificata dall'Assemblea. Gli Associati sono tenuti a rispettare lo statuto dell'Associazione, in ogni sua parte, a collaborare all'attività della stessa, *a* conformarsi alle decisioni e alle deliberazioni dei suoi organi.
I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione attraverso il versamento di un contributo annuo stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo *e* differenziato per le varie categorie di soci. Soltanto i soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali. Il socio che non versi la quota sociale per due anni consecutivi è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione. I soci possono partecipare alle attività o riunioni scientifiche e ad altre attività e manifestazioni organizzate
dall'Associazione. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità per due anni consecutivi e per indegnità. L'indegnità dovrà essere sancita dall'assemblea a maggioranza assoluta. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- usufruire dei servizi offerti dall'associazione / partecipare alle attività organizzate dall'associazione

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5
(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione.*
L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili,*

bili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *nonio* della stessa.

ART. 6
(ORGANI)

Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(ASSEMBLEA)

Gli Associati si dividono in:
- membri fondatori (cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione) ;
- membri ordinari (che collaborano attivamente alla organizzazione delle-attività dell'Associazione e aderiscano ai fini che la stessa si propone).

Possono essere previsti dei membri onorari (istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della ricerca sui disturbi dell'alimentazione), i quali saranno dispensati dall'obbligo di versare la quota associativa annuale.
Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea . ivi comprese quelle attinenti l'attuazione e le modifiche allo Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
L'assemblea degli associati si riunisce su convocazione del Presidente, una o più volte l'anno, e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un decimo degli associati oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono convocate mediante semplice comunicazione scritta trasmessa ad ogni associato avente diritto al voto o affissa nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione con avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente o, in loro assenza, da persona scelta dall'Assemblea. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono considerate valide, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le delibere concernenti le modifiche del presente statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio associativo, è sempre necessario la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. Le elezioni delle cariche possono avvenire anche per posta, per coloro che non possono partecipare all'Assemblea, tramite una procedura appositamente organizzata. La delega può essere rilasciata solo per singole assemblee, anche a persone non associate od ai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- Approva il bilancio di esercizio
- Elegge il Consiglio Direttivo alla sua scadenza.
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da 4 a 7 membri, che restano in carica fino a dimissioni o revoca per giusta causa. In tale evenienza il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riduce automaticamente ed i membri mancanti dovranno essere rieletti nella prima assemblea successiva alla loro riduzione.

All'Assemblea spetta il compito di nominare il Presidente ed i restanti membri del Consiglio Direttivo, nello il Vice-Presidente il Tesoriere ed il Segretario. In caso di cessazione della carica di alcuno dei suoi membri, verrà c l'Assemblea per la sua sostituzione. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni al termine dei quali si riunisce l'Assem elegge il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio possono essere rieletti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta de membri. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello de Presidente della seduta. Le sedute sono presiedute dal Presidente in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in loro vece, dal Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti. Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali, vigila su regolare e buon andamento della stessa e delle iniziative sociali sulla condotta morale degli associati e recepisce le istanze e le proposte degli Associati.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(PRESIDENTE)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha potere di contratto operativo. In caso di assenza od impedimento, i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente vale, nei confronti dei terzi, quale prova dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione della carica di Presidente verrà convocata l'Assemblea per la sua sostituzione. L'Assemblea provvede in tal alla nomina del Presidente che viene eletto a maggioranza dei membri presenti.

ART. 10
(SEGRETARIO)

Il Segretario ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'associazione, predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l'attuazione, anche dal punto di vista finanziario, delle de-liberazioni degli organi deliberanti, la tenuta dei registri e degli archivi e le scritture dei verbali. Tiene ed aggiorna i registri dei soci relativi alle varie categorie di appartenenza.

ART. 11
(TESORIERE)

Il tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'associazione. A tal fine dovrà tenere una accurata registrazione contabile dell'attività dell'associazione, provvedendo alla tenuta di appositi registri dai quali risultino le singolo voci di entrata, siano essere per quote associative che per entrate straordinarie, nonché di uscita. Spetta al tesoriere predisporre una relazione al bilancio consuntivo nonché un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 12
(PATRIMONIO)

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

eventuali erogazioni e contributi, anche pubblici, donazioni e lasciti.
Entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie nazionali, comunitarie e internazionali, associazioni e fondazioni e da governi locali;
e) da contributi comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, immobili, terreni, strutture varie e impianti;
d) da qualunque altra sopravvenienza e/o entrata che concorra a incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine di solidarietà sociale dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

ART. 13
(BILANCIO E UTILI)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico-finanziario) da presentare all'Assemblea dei soci. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, durante la vita dall'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che facciano parte della medesima struttura e pertanto gli utili e gli avanzi di gestione saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dall'associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(VOLONTARI)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15
(LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16
(SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art- 17
(RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalledeliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalDecreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Revisione effettuata in data 27/02/2020

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto - Ufficio Territoriale di Grosseto

VERSATI € —
IN DATA ~~E sede~~
C/O

REG.TO A GROSSETO
IL 21/07/2020
AL N. 2087 MOD. 3

IL CAPO TEAM (*)
Maria Paolella
* firma su delega del Direttore Provinciale
Alessio Cecchi